

**REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI RUOLO DI
PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DA COPRIRE PER
TRASFERIMENTO, PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA O
CHIAMATA DELL'ALBO DEGLI IDONEI**

ART.1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento esterno da parte di enti, fondazioni o società, di posti di professore di 1^a e 2^a fascia e di ricercatori universitari.
- 2) La copertura del posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per procedure di valutazione comparativa, anche per trasferimento, o per chiamata dall'albo degli idonei.

ART.2

Procedure

- 1) L'atto di donazione deve indicare, oltre agli elementi essenziali, l'entità dell'impegno finanziario a carico del soggetto conferente, le modalità di pagamento e le garanzie da prestare in caso di rateizzazione della somma. Potrà inoltre indicare il Settore Scientifico Disciplinare e la Facoltà cui è destinato il posto.
- 2) Il conferimento finanziario non potrà essere inferiore all'equivalente del costo di 6 annualità dello stipendio.
- 3) La Facoltà, all'atto dell'accettazione della proposta di conferimento, deve dimostrare la congruenza della proposta con le proprie esigenze didattico/scientifiche e la possibilità, al termine del finanziamento esterno, di subentro delle proprie disponibilità per la copertura del costo del posto finanziato.
- 4) La delibera della Facoltà è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, attraverso una valutazione in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare per cui è finanziato il posto.

ART.3

Importo dei finanziamenti

- 1) La somma oggetto della donazione è determinata, nel caso di trasferimento, sulla base di un calcolo medio annuo e, nel caso di procedura di valutazione comparativa o chiamata all'albo degli idonei, sulla base del costo tabellare annuo.
- 2) Tali costi sono moltiplicati per i 6 anni di durata della copertura finanziaria esterna e sono comprensivi degli oneri di ricostruzione di carriera e degli incrementi tabellari annuali, questi ultimi calcolati su base previsionale.

ART.4

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.

Il Regolamento è stato emanato con D.R. n.371 del 25 marzo 2003